REGOLAMENTO (CEE) N. 3438/83 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1983

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto concerne la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni formaggi esportati verso l'Australia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, in conformità del disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), il titolo di esportazione rilasciato nel quadro di una fissazione anticipata della restituzione per le esportazioni di formaggi verso l'Australia è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80 (4), fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo;

considerando che nell'ottobre del 1983 la Commissione ha raggiunto, con il governo dell'Australia, un accordo per quanto concerne il rispetto del livello dei prezzi di taluni formaggi comunitari venduti sul mercato australiano; che, per poter seguire più da vicino lo sviluppo di questi prezzi, è opportuno limitare a 60 giorni la validità del titolo di esportazione che implica la fissazione anticipata della restituzione per tali formaggi;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2729/81 è sostituito dal seguente allegato:

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.
(4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

« *ALLEGATO II*

Durata di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione

Durata di validità	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Destinazione obbligatoria (1)
a) Trenta giorni	04.04	Formaggi e latticini	Zona E e Canada
b) Sessanta giorni	ex 04.04 C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	Australia
	04.04 E I b) 1	Cheddar	
	ex 04.04 E I b) 2	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 62 %, esclusi : — i formaggi Kefalotyri, Kefalograviera e Kasseri, fabbricati esclusivamente a partire da latte di pecora e/o di capra, — i formaggi Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano, Butterkäse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio, Ricotta, Feta, — i formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca inferiore a 19 % e tenore, in peso, di sostanza secca, uguale o superiore a 32 %, in peso, — i formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 % e tenore, in peso, di acqua della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	
c) Fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo	Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68		—

(1) Vedi articolo 11, paragrafo 3. Tuttavia, nel caso in cui l'allegato I esclude la fissazione anticipata della restituzione per determinati prodotti e destinazioni, il titolo di esportazione rilasciato per tali prodotti obbliga ad esportare verso una destinazione diversa da quella indicata nell'allegato I. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione